



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

AREA II – Finanziaria ∞ Ufficio Acquedotto

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE PER GLI ANNI 2007/2008 E 2009.

Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti del servizio di riscossione coattiva delle entrate relative al servizio idrico dell'ente per gli anni 2007/2008/2009.

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto.

Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza in quanto, trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, si tratta di attività esentata dall'applicazione del DUVRI.

Art. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dei servizi avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per una durata di anni 5 (cinque), con la possibilità di prorogare il servizio una sola volta per la stessa durata.

Art. 3 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dalla Stazione Appaltante, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario.

La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici).

L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva ecc.) saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, la ditta affidataria gestirà per l'Ente la gestione delle fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali della Stazione Appaltante;

- d) Osservare e rispettare le modifiche o le innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- e) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- f) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- g) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L'affidatario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- h) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dalla Ditta. Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto;
- i) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;
- j) Rendere conto, attraverso la redazione di un Report Tecnico - Contabile, delle proprie attività fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione e riscossione.
- k) Rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, con contestuale fatturazione del compenso.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante s'impegna a:

- a) Consegnare all'affidatario del servizio, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b) Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
- c) Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
- d) Incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;

- e) Provvedere su richiesta dell'affidatario all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso;
- f) Creare, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato all'aggiudicatario;
- g) Sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale

Art. 6 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI

Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito dai compensi di aggiudicazione risultanti dal presente Capitolato e dalla lettera di invito di gara.

Al Concessionario, oltre all'aggio risultante dall'offerta economica proposta, spetterà un importo fisso di 8,00 €, non soggetto a ribasso, per ogni pratica gestita. Questi importi saranno posti a carico del debitore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario provvederà a versare le somme rimosse alla Stazione Appaltante, al netto delle proprie competenze e delle spese anticipate, a scadenze mensili posticipate, entro la prima decade di ogni mese.

Contestualmente dovrà essere presentata fatturazione del compenso spettante che potrà essere dedotto dalle riscossioni effettuate.

Le spese postali saranno anticipate dall'aggiudicatario con costo a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.

Le spese esecutive, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001) e poste a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/99, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015.

Art. 7 - PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato la Stazione Appaltante. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

La Stazione Appaltante rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione Appaltante se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 8 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 9 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto.

Art. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

La società affidataria è tenuta:

- a) A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire;
- b) Fornire alla Stazione Appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il potere di procedere, a mezzo dei propri uffici, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.

Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

Art. 11 PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'onori e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10 % del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20 % del deposito cauzionale.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1 °.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, potrà richiedere al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50 % per rimborso di oneri di carattere generale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si riverrà sulla cauzione.

Art. 12 - DIRETTIVE COMUNALI

L'Ente controllerà le attività dell'affidatario attraverso il Funzionario Ufficio Acquedotto nominato con determina del Sindaco, quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente e l'aggiudicatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Il predetto funzionario, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, segnalerà gli esiti dei controlli al Responsabile di Area competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà dare alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima nell'organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Art. 14 - PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'affidatario e la Stazione Appaltante potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese in misura fissa di cui all'art. 40 del T.U. n. 131/1986 e ss.mm.ii. (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Art. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivato provvedimento, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. La Stazione Appaltante si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
- b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- d) Mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) Gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- g) Sospensione o abbandono del servizio;
- h) Violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

Ove nel corso del contratto fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni. Qualora, invece, tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel Bando e Disciplinare di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

Art. 17 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Art. 18- PROCEDURA DI GARA

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata prevista dall'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del sopracitato provvedimento, valutabile in base ai seguenti elementi:

- a) Offerta progettuale: fino ad un massimo di 70 punti;
- b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004: 5 punti;
- c) Offerta economica: fino ad un massimo di 25 punti.

Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. Saranno valutate anche le proposte migliorative ed innovative rispetto

alla gestione tradizionale delle attività suddette. I punteggi a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione meglio dettagliati nel Bando e Disciplinare di gara al quale si fa rinvio. La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, si occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di Aggiudicazione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, si applica quanto previsto ex art. 216, comma 12 °, del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento).

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi spesa od altro.

Si precisa che quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente capitolato.

Art. 19 - GARANZIE

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (dueper cento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 °, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dal sopracitato art. 93, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

- a) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1.957, comma 2 °, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- b) Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse in appalto, previa consegna della banca dati aggiornata nel corso del contratto come previsto negli articoli precedenti del presente capitolato e di tutta la documentazione a supporto della stessa.

Art. 20 - OFFERTA ECONOMICA

La ditta partecipante alla gara dovrà indicare il ribasso percentuale che intende offrire sul compenso posto a base dei servizi affidati. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e dovrà indicare solo due cifre decimali; in caso di discordanza tra i due valori, la Commissione considererà prevalente il ribasso più vantaggioso. Per la materiale redazione dell'offerta economica valgono le prescrizioni indicate nella lettera di invito, cui si fa rinvio.

Art. 21- EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO

Se, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, la Stazione Appaltante non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta della Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata.

Art. 22 - FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con gli incassi derivanti all'Ente dalle riscossioni oggetto dal presente capitolato.

Art. 23 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare di gara, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro ex legge competente in applicazione degli artt. 5 e ss. del c.p.c..

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to Rag. Francesco Paolo Di Maggio